



CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

17/06/2014

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI DI
DURATA TRIENNALE.**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 - DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO	3
ART. 3 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL BADGE	4
ART. 4 - CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI GESTIONE	5
Art. 5 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO	5
ART. 6 - GARANZIA PER L'OPERATO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI	7
ART. 7 - CONSEGNA DELLA CARTE.....	7
Art. 8 - COMPOSIZIONE DEI PASTI E VALORE FACCIALE DEL BUONO PASTO	8
ART. 9 - REVISIONE DEL PREZZO D'APPALTO	9
ART. 10 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	9
ART. 11 - MODALITA' DI FATTURAZIONE	9
ART. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI.....	10
ART. 13 - CONTESTAZIONI E PENALITÀ.....	10
ART. 14 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	11
ART. 15 - RECESSO ANTICIPATO	12
ART. 16 - COPERTURA ASSICURATIVA	12
ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 18 - RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI.....	13
ART. 19 - SPESE FISCALI E CONTRATTUALI.....	14
ART. 20 - FORO COMPETENTE	14
ART. 21 - RINVIO.....	14

Allegato1 - Planimetria

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la prestazione del servizio alternativo di mensa a mezzo di buoni pasto elettronici, da erogarsi al personale dipendente del Comune o ad altri soggetti eventualmente individuati. Tale servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi (ristoranti, self-service, bar, tavole calde ed esercizi analoghi), autorizzati in base alle vigenti disposizioni di legge a fornire servizi sostitutivi di mensa a mezzo di buoni pasto, convenzionati con l'Impresa aggiudicataria e ubicati nel territorio cittadino.
2. La fruizione del servizio alternativo di mensa deve essere assicurata per tutto l'anno solare.
3. Il servizio comprende le seguenti prestazioni:
 - a) la predisposizione della rete dedicata dei locali convenzionati, ubicati nella zona indicata nell'allegato 1 al presente capitolato;
 - b) l'emissione delle tessere elettroniche;
 - c) la fornitura e l'installazione delle macchine lettrici delle tessere elettroniche;
 - d) l'assistenza tecnica;
 - e) la fornitura di un sistema informatico per la visualizzazione e la reportistica delle transazioni elettroniche dei pasti e per la gestione delle tessere elettroniche nominative ed anonime.

ART. 2 - DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO

1. Il contratto di appalto avrà durata di 3 anni
2. L'importo annuo stimato per il servizio è pari ad Euro **77,000,00** IVA esclusa ovvero corrispondente all'importo di Euro **231.00,00** Iva esclusa per tre anni. L'importo relativo agli oneri per i rischi interferenziali è pari a Euro 0,00.- (zero/00):
Il valore facciale del buono pasto è fissato in Euro 7,30 per il pasto intero ed Euro 5,70 per il piatto unico, di cui 1/3 a carico del dipendente, e 2/3 a carico del Appaltatore, oltre a IVA nella misura di legge.
3. Il rischio di variazione, per eccesso o per difetto, dell'importo stimato del servizio è a carico dell'operatore economico, senza che esso possa avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune.

ART. 3 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL BADGE

1. I buoni pasto elettronici potranno essere utilizzati, durante la giornata lavorativa; l'utilizzo in altre giornate, anche se domenicali o festive, dal personale impegnato in situazioni di emergenza, manifestazioni, iniziative, servizi elettorali, ecc. potrà avvenire previa autorizzazione da parte dei responsabili dei servizi.
2. La somministrazione del pasto avverrà in orario compreso fra le 12,00 e le 14,30 ed eccezionalmente, previa autorizzazione dell'Ente, anche nelle ore serali dalle 19,30 alle 21,30.
3. Il servizio alternativo potrà essere utilizzato dal personale interessato, esclusivamente nei giorni in cui lo stesso presta attività lavorativa, ed effettua il rientro pomeridiano.
4. I pasti potranno essere consumati solo mediante utilizzo del buono elettronico (badge), con eventuale servizio sostitutivo in casi di emergenza.
5. Il buono pasto elettronico:
 - a) consente all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore del buono pasto;
 - b) non potrà in nessun caso essere convertito in denaro o comunque dare diritto a monetizzare la differenza tra valore del buono e l'importo della prestazione;
 - c) non potrà in nessun caso essere ceduto o commercializzato;
 - d) non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelle previste nel presente capitolato;
 - e) non potrà mai essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti consegnatari;
 - f) comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore del buono ed il prezzo della consumazione;
 - g) darà luogo a rilascio di ricevuta o scontrino fiscale da parte del ristoratore nei confronti del dipendente per la parte a carico di quest'ultimo.
6. I buoni pasto elettronici devono essere supportati da una carta di dimensioni e materiale del tutto simili a quelle utilizzate per le carte "bancomat" e avente le seguenti caratteristiche a pena di risoluzione del contratto:
 - a) riportare a stampa o a rilievo la dicitura "Comune di Casale Monferrato" e il relativo logo;
 - b) riportare a stampa o a rilievo il numero di serie della carta;
 - c) essere dotata di microchip o di banda magnetica su cui sia possibile memorizzare almeno i seguenti dati per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa:
 1. nome, cognome e matricola del dipendente consegnatario della carta,

2. limiti di giorni della settimana in cui è possibile utilizzare la carta,
3. termine temporale di utilizzo

Non sono ammesse offerte di carte così dette "ricaricabili", in quanto le carte oggetto del presente appalto non devono nel modo più assoluto contenere valori monetari a scalare mano a mano che vengano utilizzate.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI GESTIONE

1. L'appaltatore a proprie spese dovrà mettere a disposizione dell'appaltante un sistema di gestione dell'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'uso di buoni pasto elettronici (software ed eventuale hardware), avente almeno le seguenti caratteristiche a pena di nullità dell'offerta:

- a) consentire la gestione diretta delle carte tramite Web da parte dell'appaltante: attivazione, disattivazione, blocchi, sblocchi, modifica dei limiti di utilizzo giornaliero, modifica delle fasce orarie;
- b) consentire le funzioni di controllo tramite Web riguardo all'uso delle singole carte permettendo di rilevare data, ora ed esercizio in cui è stata utilizzata la singola carta;
- c) consentire l'accettazione della carta una sola volta nei giorni e nelle fasce orarie individuate dai limiti indicati nel precedente articolo;
- d) consentire le funzioni di monitoraggio della spesa e verifica della situazione della fatturazione;
- e) consentire l'elaborazione di statistiche;
- f) consentire un canale di comunicazione diretto tramite e-mail con gli uffici dell'appaltatore competenti per la gestione del contratto d'appalto;
- g) consentire al Comune di interfacciare i dati sull'utilizzo del buono con quelli relativi alle presenze in servizio. Il buono elettronico dovrà presentare una grafica concordata con il Comune;
- h) disponibilità di un portale internet, dedicato ai dipendenti comunali, accessibile tramite password, che fornisca informazioni in merito ai locali convenzionati (orario, giorni di chiusura, menù, ecc.) e che permetta la verifica dei buoni utilizzati.

2. L'appaltatore si impegna ad istruire adeguatamente almeno n. 2 dipendenti dell'appaltante, riguardo all'uso del sistema sopradescritto (con corsi di almeno 5 ore).

Art. 5 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore deve garantire ed organizzare il servizio mediante esercizi pubblici convenzionati e distribuiti sul territorio cittadino. Di tali esercizi l'appaltatore dovrà fornire al Comune l'elenco riportante la ragione sociale, l'indirizzo e la tipologia dell'esercizio (mensa, self-service, tavola calda/fredda,

pizzeria, ristorante, bar e similari). Più in generale, l'Appaltatore nell'esecuzione del servizio dovrà rispettare tutte le normative vigenti in materia, e in particolare attenersi a quanto prescritto dalle normative inerenti le autorizzazioni e licenze per la somministrazione di alimenti e bevande. Dovrà inoltre garantire che, presso i punti convenzionati, i locali e le attrezzature siano igienicamente ineccepibili. Dovrà infine provvedere all'espletamento del servizio con la massima diligenza, restando a tal riguardo l'Ente esonerato ed indenne da ogni responsabilità e/o pretesa a qualunque titolo nei confronti dei titolari dei locali convenzionati e di eventuali danni derivanti ai suoi dipendenti in occasione della fruizione del servizio.

2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la consumazione del pasto nei punti di ristoro convenzionati dietro presentazione da parte dei dipendenti dell'Ente di apposita tessera dotata di microchip o di banda avente funzione di controllo e riscontro della prestazione eseguita.

3. L'appaltatore è obbligato ad assicurare la fruizione del buono pasto negli esercizi convenzionati, dotati di appositi terminali lettori di carte elettroniche, a seguito della presentazione della tessera elettronica personale.

4. In nessun caso l'operatore economico e gli esercizi con esso convenzionati assumono atteggiamenti discriminatori nei confronti degli utilizzatori del buono pasto, né rifiutano di erogare il servizio senza giustificato motivo.

5. L'appaltatore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di almeno 20 esercizi, ubicati entro il perimetro indicato nella planimetria, allegato 1 al presente Capitolato, presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del Buono Pasto, di un pasto costituito come descritto all'art. 8.

6. L'appaltatore si impegna a convenzionare ulteriori esercizi, individuati dal Comune, rispetto a quelli elencati nell'offerta su richiesta dell'appaltante entro un mese dalla richiesta stessa.

7. L'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al Comune le risoluzioni delle convenzioni che interverranno nel corso della durata dell'appalto e procedere, altresì, entro 20 giorni dalla predetta risoluzione, a convenzionare altri locali disponibili nelle vicinanze. Il numero dei locali convenzionati non deve mai risultare inferiore al numero minimo previsto al precedente punto 5.

8. L'appaltatore si impegna a trasmettere al Comune, entro 10 giorni dalla richiesta del Comune, le convenzioni con gli esercizi per la somministrazione dei pasti ai dipendenti comunali. L'attivazione del pos elettronico per il rilevamento delle fruizioni dovrà avvenire entro 7 giorni dalla stipula del contratto di aggiudicazione; l'appaltatore dovrà assicurare la manutenzione ed il corretto funzionamento del pos, provvedendo a garantire la riparazione al massimo entro il giorno seguente quello del guasto.

9. L'appaltatore si impegna inoltre a garantire, nei periodi di chiusura per ferie o turno di riposo, l'apertura di almeno 5 esercizi.

10. L'appaltatore è responsabile del corretto adempimento, da parte degli

esercizi convenzionati, delle condizioni del presente capitolato delle quali si fa garante, rimanendo fermo in ogni modo che è l'appaltatore, in via esclusiva, ad assicurare i rapporti con i ristoratori.

ART. 6 - GARANZIA PER L'OPERATO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

1. Il Comune ritiene responsabile l'appaltatore per ogni violazione delle obbligazioni derivanti dal contratto, anche dipendente da inadempimento dei singoli esercizi convenzionati.

2. Il Comune comunica tempestivamente all'appaltatore eventuali inadeguatezze del servizio offerto (anche sotto il profilo igienico) riscontrate negli esercizi convenzionati, nonché gli eventuali disservizi che si dovessero verificare negli esercizi in questione.

L'appaltatore è tenuto:

a) ad intervenire entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione presso l'esercizio affinché sia rimossa la disfunzione segnalata;

b) in caso di reiterazione di inadempimenti da parte del medesimo esercizio, nei successivi sette giorni lavorativi dalla nuova comunicazione, ad escluderlo dalla rete dedicata e sostituirlo con altro esercizio che risponda ai requisiti previsti dalla normativa.

3. In ogni caso Il Comune può chiedere direttamente la sostituzione degli esercizi convenzionati qualora ritenga che il disservizio rilevato sia particolarmente grave.

4. L'inottemperanza a quanto prescritto dal precedente comma 2, oltre all'applicazione di penali, può essere causa di risoluzione del contratto.

ART. 7 - CONSEGNA DELLA CARTE

1. La fornitura dei buoni elettronici durante tutta la vigenza del rapporto contrattuale, e la loro sostituzione per deterioramento, smarrimento, smagnetizzazione e quant'altro è a cura e spese dell'appaltatore; tale fornitura dovrà costantemente prevedere una eccedenza almeno del 3% sul numero complessivo dei dipendenti.

2. Si prevede la consegna di circa 240 carte, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Tali carte devono possedere tutte le caratteristiche di cui all'art. 3, ma non devono essere attive. L'attivazione delle carte sarà eseguita direttamente dall'appaltante mediante il sistema di gestione di cui all'art. 4.

3. Le forniture successive dovranno essere eseguite entro 7 giorni dal ricevimento dell'ordine.

4. Ogni rischio relativo al trasporto ed alla consegna delle stesse resta a

carico dell'appaltatore.

5. Nel caso di furto o smarrimento di una carta, l'appaltante provvederà entro 24 ore dal ricevimento della denuncia al blocco della stessa e comunicherà tempestivamente l'evento all'appaltatore che, su richiesta specifica, è tenuto alla sola consegna di una nuova carta non attiva in sostituzione di quella rubata o smarrita.

Art. 8 - COMPOSIZIONE DEI PASTI E VALORE FACCIALE DEL BUONO PASTO

1. L'appaltatore deve garantire che, presso ogni punto di ristoro convenzionato, vengano somministrati o un pasto completo o un piatto unico al prezzo indicato in offerta, secondo le caratteristiche minime sotto elencate:

✓ **PASTO INTERO:**

2 portate a scelta tra:

- Primo piatto
- Secondo piatto con contorno
- Frutta o dolce

Bevanda ½ litro di acqua minerale

Pane, coperto e servizio

✓ **PIATTO UNICO:**

1 portata a scelta tra:

- Primo piatto
- Secondo piatto con contorno
- Insalatona o pizza o panini

Bevanda ½ litro di acqua minerale

Pane, coperto e servizio

Il valore facciale del buono pasto è fissato al precedente articolo 2 del presente capitolato.

2. Per il consumo di pietanze non comprese nei pasti sopra descritti, ma somministrate ai dipendenti su loro richiesta, sarà il ristoratore a fissare l'eventuale sovrapprezzo. Il ristoratore potrà altresì prevedere la scelta tra un numero maggiore di piatti e/o inserire nel pasto elementi in più, come ad esempio il caffè, senza sovrapprezzo.

3. L'appaltatore deve garantire sia la genuinità degli alimenti somministrati presso i punti di ristoro, che la qualità e quantità delle prestazioni, nonché la loro varietà.

4. I buoni pasto saranno spendibili esclusivamente per la somministrazione di cibo e bevande, esclusi alcolici e superalcolici.

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllo sugli alimenti somministrati.

ART. 9 - REVISIONE DEL PREZZO D'APPALTO

Dalla seconda annualità sarà applicabile, a richiesta dell'Appaltatore, la revisione del prezzo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del citato Codice ovvero, in subordine, si procederà in base alle variazioni dell'indice Famiglie Operai e Impiegati, riferito al mese precedente a quello di riferimento calcolato dall'ISTAT sullo stesso mese dell'anno precedente.

ART. 10 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

1. La gara verrà aggiudicata con il criterio di cui all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 285 comma 7 del DPR 05/10/210 n. 207, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

A	Sconto incondizionato verso gli esercenti	Max punti 20
B	Termini di pagamento agli esercizi convenzionati	Max punti 10
C	Rete degli esercizi da convenzionare	Max punti 10
D	Prezzo offerto	Max punti 60

2. Il bando di gara definisce le modalità di attribuzione dei punteggi.

ART. 11 - MODALITA' DI FATTURAZIONE

1. L'Amministrazione appaltante corrisponderà all'appaltatore il valore convenzionale dei buoni, ridotto della percentuale di ribasso offerta, oltre all'I.V.A. nella misura di legge, per ogni buono pasto utilizzato, in conformità a fatture riepilogative, emesse con cadenza mensile, da pagarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previo accertamento della prestazione effettuata, riportanti:

- il numero totale dei buoni utilizzati;
- il controvalore ottenuto moltiplicando il numero dei buoni per il loro

valore come da offerta;

- l'assoggettamento all'aliquota I.V.A., nella misura di legge, dell'imponibile così ottenuto.

2. L'Appaltatore deve predisporre e trasmettere in formato elettronico, almeno contestualmente alla trasmissione della fattura, a pena di irricevibilità della medesima e, comunque, di inesigibilità dei relativi crediti, un elenco dettagliato in formato elettronico (excel o altro che verrà indicato dal Comune) dei pasti usufruiti con almeno le seguenti informazioni: nome e cognome del dipendente (o altro soggetto autorizzato), numero di matricola, numero di badge, data della consumazione, esercizio convenzionato. L'elenco deve risultare in ordine alfabetico di cognome.

3. La somma di cui al precedente paragrafo così ricavata si intende comprensiva di ogni prestazione pattuita ed a copertura totale degli importi, ivi compresi gli oneri fiscali dovuti per la intermediazione, senza alcun altro onere aggiuntivo per il Comune.

ART. 12 -VERIFICHE E CONTROLLI

1. Al fine di accertare il corretto adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali, il Comune può disporre, per tutta la durata del contratto, controlli e verifiche, sul corretto svolgimento del servizio, ed in particolare:

- a) sull'esistenza dell'esercizio convenzionato all'indirizzo dichiarato;
- b) sull'effettiva spendibilità dei buoni pasto elettronici per gli utilizzatori;
- c) sul rispetto da parte dell'appaltatore del termine di pagamento, dichiarato in sede di gara, delle fatture emesse dagli esercizi convenzionati.

2. I controlli e le verifiche potranno essere effettuati a campione, anche sulla base di segnalazione di eventuali disservizi da parte dei lavoratori o degli esercizi stessi.

4. Al fine di monitorare il rispetto del termine di pagamento di cui al comma 1, lettera c), il Comune potrà richiedere all'appaltatore di fornire, entro venti giorni lavorativi dalla richiesta, l'elenco delle fatture registrate relative agli esercizi convenzionati, per un periodo temporale definito in sede di richiesta. Il Comune procederà all'estrazione di un campione di fatture, per le quali richiederà all'appaltatore la documentazione contabile necessaria a dimostrare il rispetto dei termini di pagamento verso gli esercizi campionati.

ART. 13 - CONTESTAZIONI E PENALITÀ

1. In caso di irregolarità e inadempienze riscontrate direttamente o segnalate da terzi, il Comune applicherà le penali di cui al successivo comma, previa, tuttavia, contestazione scritta degli addebiti all'Appaltatore, da effettuarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (o altro sistema idoneo a garantire

l'avvenuta ricezione) e concessione di un termine minimo di dieci giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, per la presentazione da parte dello stesso di chiarimenti e/o eventuali giustificazioni.

2. Le penali che potranno venir applicate sono di seguito indicate:

a) Ritardo, oltre il termine previsto dall'art. 6 punto 2) del Capitolato, nella riparazione del sistema informatico e/o delle relative apparecchiature e nella fornitura e corretta installazione delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione del servizio:

applicazione di una penalità di Euro 100,00 per ogni giorno di mancato funzionamento oltre all'eventuale rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per garantire il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti;

b) Ritardo, oltre il termine previsto dall'art. 7 punti 2) e 3) del Capitolato, nella fornitura o sostituzione dei badge:

applicazione di una penalità di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo oltre all'eventuale rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per garantire il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti;

c) Mancata erogazione del servizio per qualsiasi causa, tranne che per forza maggiore :

applicazione di una penalità di Euro 400,00 per ogni giorno di mancata erogazione;

d) Mancato ripristino, entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla risoluzione della convenzione, del numero degli esercizi dichiarati in sede di offerta:

applicazione di una penalità di Euro 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;

e) Non conformità dei termini di pagamento agli esercizi convenzionati con quanto dichiarato in sede di offerta:

applicazione di una penalità di Euro 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;

3. L'importo delle penali sarà trattenuto sui corrispettivi dovuti, ovvero in caso di insufficienza, prelevato dalla cauzione definitiva. L'appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e di proporre ogni altra azione a tutela degli interessi dell'Amministrazione.

ART. 14 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Il contratto sarà risolto di diritto a norma dell'art. 1456 del C.C. al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:

- a) mancato avvio del servizio nei termini pattuiti;
- b) mancata reintegrazione o ricostituzione della cauzione da parte dell'Appaltatore entro il termine di 10 (dieci) giorni della richiesta da parte del Comune;
- c) sospensione da parte dell'Appaltatore del servizio con decisione unilaterale qualora fossero in atto controversie con il Comune;
- d) ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di almeno tre penalità di cui all'art. 13;
- e) cessione del contratto e/o subappalto;

3. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'Appaltatore, il Comune procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 15 - RECESSO ANTICIPATO

1. E' facoltà del Comune di recedere, in tutto o in parte, dal presente appalto prima della scadenza per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la intervenuta adozione di diversi provvedimenti organizzativi, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni. In tal caso all'Appaltatore verrà corrisposto un importo corrispondente alle prestazioni rese sino a quel momento, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, fermo restando, tuttavia, che il recesso produrrà ogni effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il Comune avrà comunicato formalmente di volersene avvalere.

2. Il Comune avrà altresì diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni contrattuali tale da rispettare tali parametri.

ART. 16 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni a persone o cose che avessero a derivare per qualsiasi motivo – anche per cause di forza maggiore – dall'espletamento del servizio oggetto del contratto, sia per la parte del contratto svolta

direttamente, che per la parte svolta dagli esercizi convenzionati, tenendo sollevato il Comune da ogni conseguenza diretta o indiretta.

2. A tal fine l'Appaltatore è tenuto a presentare una polizza RC per la copertura assicurativa della responsabilità civile per tutti i danni che possono essere arrecati a terzi, compreso il Comune. La polizza assicurativa dovrà coprire i rischi inerenti la somministrazione di cibi e bevande (rischi sia di natura accidentale sia colposa) in cui dovessero incorrere gli utilizzatori del servizio e dovrà essere di durata corrispondente a quella dell'appalto, con i seguenti massimali minimi:

- Euro 6.000.000,00 per sinistro;
- Euro 3.000.000,00 per persona;
- Euro 1.000.000,00 per danni a cose o animali.

3. La copertura assicurativa dovrà prevedere l'estensione della garanzia agli esercizi convenzionati.

4. L'esistenza di tale polizza non libera l'Appaltatore dalla proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

5. La polizza suddetta dovrà essere depositata prima della stipula del contratto pena, in caso di inottemperanza, la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato all'Appaltatore, a pena di risoluzione del contratto e incameramento della cauzione definitiva, il subappalto del contratto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 18 - RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che i dati che riguardano l'Appaltatore dallo stesso forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della presente attività formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata in modo lecito e nel rispetto degli obblighi di correttezza e riservatezza.

2. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali connesse e strumentali all'attività dell'Amministrazione comunale.

3. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi.

4. I dati dell'Appaltatore non saranno diffusi da alcuno.

5. In relazione ai predetti trattamenti, l'Appaltatore potrà avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

6. L'Appaltatore deve garantire che i dati di cui verrà in possesso siano tutelati nel rispetto delle disposizioni di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali. Tale obbligo si estende anche agli esercizi convenzionati

ART. 19 - SPESE FISCALI E CONTRATTUALI


Tutte le spese fiscali e contrattuali relative alla stipulazione del contratto d'appalto sono a carico dell'appaltatore.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e il Comune relative all'esecuzione del presente appalto, non risolvibili in via amministrativa saranno deferite alla giurisdizione del giudice ordinario. Competente sarà il Foro di Vercelli.

ART. 21 – RINVIO

Per quanto non specificatamente previsto nel Capitolato vanno osservate le disposizioni dettate in materia dal Codice civile e dal D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche e integrazioni, nonché dal D.P.R. 05/10/2010 n. 207, in quanto applicabili.



Locali comunali
delimitazione di simboli all'abitato del quale debbono
essere localizzati i Comuni limitati

.....

